

## **I 716 - ORDINE NAZIONALE PSICOLOGI - RESTRIZIONI DEONTOLOGICHE SULLA DETERMINAZIONE DEI COMPENSI**

*Provvedimento n. 19862*

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 14 maggio 2009;

SENTITO il Relatore Dottor Antonio Pilati;

VISTA la legge 10 ottobre 1990 n. 287;

VISTO l'articolo 81 del Trattato CE;

VISTO il D.P.R. 30 aprile 1998, n. 217;

VISTO il Regolamento n. 1/2003 del Consiglio del 16 dicembre 2002, concernente l'applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del Trattato CE;

VISTA l'indagine conoscitiva IC34, conclusa il 15 gennaio 2009, sullo stato del recepimento dei principi di concorrenza nei servizi professionali;

VISTA la documentazione agli atti;

CONSIDERATO quanto segue:

### **I. PREMESSA**

1. L'Autorità promuove da oltre un decennio la concorrenza nei servizi professionali, anche al fine di sviluppare un'offerta di servizi più avanzata ed innovativa. Già nell'"*Indagine conoscitiva sugli ordini e collegi professionali*", conclusa nell'ottobre 1997, era stata sottolineata l'opportunità di introdurre principi concorrenziali nella regolamentazione dei servizi professionali.

Gli interventi dell'Autorità sono proseguiti con la Relazione del novembre 2005<sup>1</sup> in cui è stato avviato il metodo del confronto con gli ordini professionali per verificare la necessità e la proporzionalità di talune limitazioni della concorrenza tra professionisti, come indicato dalla Commissione Europea nella Comunicazione sulla "*Relazione sulla concorrenza nei servizi professionali*" del febbraio 2004<sup>2</sup>.

2. In occasione dell'entrata in vigore della legge 4 agosto 2006 n. 248 di conversione, con modifiche, del decreto legge 4 luglio 2006 n. 223, che ha liberalizzato, sotto alcuni profili, i servizi professionali recependo parzialmente principi concorrenziali più volte affermati dall'Autorità, quest'ultima ha ritenuto opportuno svolgere una seconda indagine conoscitiva nel settore dei servizi professionali, al fine di verificare lo stato di recepimento dei principi della concorrenza nei codici deontologici di alcune professioni<sup>3</sup>.

3. Vale ricordare che l'articolo 2, comma 1, lettera a) del d.l. n. 223/06 ha abrogato, tra l'altro, le disposizioni che prevedono l'obbligatorietà di tariffe fisse o minime e quelle che vietano di pattuire compensi parametrati al raggiungimento degli obiettivi perseguiti<sup>4</sup>.

Il d.l. n. 223/06, inoltre, ai sensi del comma 3 del citato articolo, aveva sancito che l'adeguamento delle disposizioni deontologiche non conformi al nuovo dettato legislativo sarebbe dovuto avvenire entro il 1°

---

<sup>1</sup> [Cfr. Segnalazione S690 del novembre 2005 "*Relazione sull'attività svolta nel biennio 2004/2005 per la promozione della liberalizzazione dei servizi professionali*".]

<sup>2</sup> [I problemi concorrenziali derivanti dall'attribuzione di attività riservate, dall'accesso alle professioni mediante la predeterminazione numerica dei professionisti, dal tirocinio obbligatorio sono stati analizzati anche in altre segnalazioni e in alcuni procedimenti istruttori (cfr., in particolare, le segnalazioni AS298 "*Disposizioni urgenti nell'ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale*" del 20 aprile 2005; AS306 "*Ricognizione dei principi fondamentali in materia di professioni*" del 13 luglio 2005; il provvedimento I/417 Selea/Ordini dei farmacisti del 20 marzo 2000).]

<sup>3</sup> [L'indagine conoscitiva citata è stata avviata nel gennaio 2007 e conclusa nel gennaio 2009; essa ha riguardato gli ordini delle seguenti professioni: architetto, avvocato, consulente del lavoro, dottore commercialista ed esperto contabile, farmacista, geologo, geometra, giornalista, ingegnere, medico e odontoiatra, notaio, perito industriale e psicologo. Anche in tale indagine è stata utilizzata la metodologia di lavoro fondata sull'attività di advocacy nei confronti degli ordini coinvolti.]

<sup>4</sup> [L'art. 2, comma 1, lettera a), ha abrogato le disposizioni che prevedono "l'obbligatorietà di tariffe fisse o minime", nonché "il divieto di pattuire compensi parametrati al raggiungimento degli obiettivi perseguiti".

La lettera b) ha abrogato "il divieto, anche parziale, di svolgere pubblicità informativa circa i titoli e le specializzazioni professionali, le caratteristiche del servizio offerto, nonché il prezzo e i costi complessivi delle prestazioni", stabilendo che la pubblicità di attività professionali deve essere informata a "criteri di trasparenza e veridicità del messaggio il cui rispetto è verificato dall'ordine".

La lettera c) ha abrogato "il divieto di fornire all'utenza servizi professionali di tipo interdisciplinare da parte di società di persone o associazioni tra professionisti", stabilendo che "l'oggetto sociale relativo all'attività libero-professionale deve essere esclusivo", che "il medesimo professionista non può partecipare a più di una società" e che "la specifica prestazione deve essere resa da uno o più soci professionisti previamente indicati, sotto la propria personale responsabilità".

L'art. 2, comma 2-bis, ha sostituito il terzo comma dell'art. 2233 cod. civ. prevedendo che "sono nulli, se non redatti in forma scritta, i patti conclusi tra gli avvocati ed i praticanti abilitati con i loro clienti che stabiliscono i compensi professionali".]

gennaio 2007 e che il mancato adeguamento avrebbe determinato la nullità delle disposizioni deontologiche che risultano in contrasto con le previsioni del citato articolo 2, comma 1, del d.l. n. 223/06.

4. L'indagine svolta ha evidenziato una forte resistenza ad accogliere i principi *antitrust* da parte di alcuni organismi di controllo deontologico coinvolti: le resistenze mostrate si fondano, essenzialmente, sull'idea che il professionista sia ancorato al rispetto del "*decoro*" della professione anche nella determinazione del compenso, in quanto il decoro imporrebbe ai professionisti l'applicazione delle tariffe minime (un "*prezzo decoroso*" sarebbe, di fatto, coincidente con la tariffa predeterminata).

Inoltre, l'indagine ha messo in evidenza come alcune previsioni contenute nei codici deontologici, nonostante la chiarezza delle disposizioni del d.l. n. 223/06 sopra menzionate, soprattutto quella relativa all'abrogazione delle obbligatorietà delle tariffe minime e fisse, continuino ad imporre ai propri iscritti il rispetto dei tariffari.

## II. LA PARTE

5. Ai sensi dell'articolo 28, comma 1, della legge n. 56/89, il Consiglio Nazionale dell'Ordine degli Psicologi (di seguito anche CNOP) è l'organo che rappresenta a livello nazionale l'Ordine degli Psicologi. Il Consiglio Nazionale dell'Ordine degli Psicologi è composto dai presidenti dei Consigli regionali e provinciali, limitatamente alle province di Trento e di Bolzano, degli Psicologi, nonché dei consigli di cui all'articolo 6 della citata legge.

6. Oltre all'approvazione delle norme deontologiche, la legge istitutiva attribuisce al Consiglio Nazionale dell'Ordine degli Psicologi l'esercizio di attribuzioni tra cui l'emanazione del regolamento interno per il funzionamento dell'ordine, l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'ordine, la compilazione annuale dei bilanci preventivi e dei conti consuntivi, la cura circa l'osservanza delle leggi e delle disposizioni concernenti la professione relativamente alle questioni di rilevanza nazionale, la proposta delle tabelle delle tariffe professionali degli onorari minime e massime.

### *Il quadro normativo*

7. La legge n. 56/89 contiene la regolamentazione dell'attività professionale di psicologo. In particolare, ai sensi dell'articolo 1 della citata legge, "*la professione di psicologo comprende l'uso degli strumenti conoscitivi e di intervento per la prevenzione, la diagnosi, le attività di abilitazione-riabilitazione e di sostegno in ambito psicologico rivolte alla persona, al gruppo, agli organismi sociali e alle comunità. Comprende altresì le attività di sperimentazione, ricerca e didattica in tale ambito*".

Ai sensi dell'articolo 2 della medesima legge, l'esercizio dell'attività di psicologo è subordinato al conseguimento dell'abilitazione in psicologia mediante l'esame di Stato e all'iscrizione nell'apposito albo professionale.

La legge non prevede limiti territoriali per l'esercizio della professione di psicologo.

8. L'Ordine degli Psicologi, istituito ai sensi degli articoli 4, comma 1 e 5, della legge 18 febbraio 1989, n. 56, è l'ordine professionale che riunisce e coordina tutti gli iscritti all'Albo degli Psicologi.

Gli Ordini regionali e provinciali degli Psicologi sono riuniti nell'Ordine Nazionale degli Psicologi.

Il Consiglio Nazionale dell'Ordine è composto dai presidenti dei Consigli regionali e provinciali ed esercita, fra l'altro, le seguenti attribuzioni: emana il regolamento interno per il funzionamento dell'ordine, predisporre ed aggiorna il codice deontologico vincolante per tutti gli iscritti e lo sottopone all'approvazione per referendum agli stessi, cura l'osservanza delle leggi e delle disposizioni concernenti la professione relativamente alle questioni di rilevanza nazionale, propone le tabelle delle tariffe professionali degli onorari minimi e massimi.

9. Sulla base di quanto previsto dall'articolo 28, comma 6, lettera c), il Consiglio Nazionale dell'Ordine degli Psicologi ha emanato un Codice deontologico<sup>5</sup>, la cui inosservanza da parte degli psicologi iscritti all'Albo comporta l'insorgere di responsabilità disciplinare.

L'articolo 2 sancisce, infatti, che "*l'inosservanza dei precetti stabiliti nel presente Codice deontologico, ed ogni azione od omissione comunque contrarie al decoro, alla dignità ed al corretto esercizio della professione, sono punite secondo quanto previsto dall'articolo 26, comma 1°, della Legge 18 febbraio 1989, n. 56, secondo le procedure stabilite dal Regolamento disciplinare*".

In particolare, l'iscritto all'albo che si renda colpevole di abuso o mancanza nell'esercizio della professione o che comunque si comporti in modo non conforme alla dignità o al decoro professionale è sottoposto a procedimento disciplinare da parte del consiglio regionale o provinciale dell'ordine. Le sanzioni disciplinari sono, a seconda della gravità del fatto, l'avvertimento, la censura, la sospensione dall'esercizio della professione per un periodo non superiore ad un anno ovvero la radiazione dall'albo (articolo 26, legge n. 56/89).

---

<sup>5</sup> [L'ultima versione del Codice è stata approvata dal Consiglio Nazionale degli Psicologi in data 15/16 dicembre 2006.]

**10.** Al Consiglio regionale o provinciale dell'Ordine territoriale, che viene eletto dagli iscritti all'albo ai sensi degli articoli 12 e seguenti della legge n. 56/89, è demandata, tra l'altro, la vigilanza sul corretto esercizio della professione di psicologo ed è attribuito il potere disciplinare nei confronti degli psicologi iscritti agli albi (articolo 12, comma 2, lettera *i*) e articolo 27 della legge n. 56/89).

Le deliberazioni concernenti i procedimenti disciplinari sono di competenza del Consiglio dell'Ordine territoriale e possono essere impugnate davanti al Tribunale competente per territorio. La decisione del Tribunale può essere impugnata dinanzi alla Corte d'Appello, con l'osservanza delle medesime forme previste per il procedimento davanti al Tribunale.

**11.** Con riferimento alla determinazione del compenso da parte per prestazioni psicoterapiche, l'articolo 23 del vigente Codice deontologico dispone che, nella fase iniziale del rapporto con l'utente, lo psicologo pattuisce *"quanto attiene al compenso professionale. In ogni caso la misura del compenso deve essere adeguata all'importanza dell'opera e al decoro della professione. In ambito clinico tale compenso non può essere condizionato all'esito o ai risultati dell'intervento professionale; in tutti gli ambiti lo psicologo è tenuto a non superare le tariffe ordinarie massime, prefissate in via generale a tutela degli utenti. Il testo unico della tariffa professionale degli psicologi, allegato sub lettera A al presente codice, è costituito quale parametro per la valutazione della misura del compenso richiesto ai sensi del comma 1 del presente articolo<sup>6</sup>. Per ogni modifica o abrogazione relativa all'allegato sub lettera A sarà competente il Consiglio Nazionale dell'Ordine degli Psicologi ai sensi dell'articolo 28 comma 6 lettera G) della L. 56/89, con la procedura prevista dal vigente Regolamento interno, senza l'obbligo di cui alla lettera c) del medesimo articolo 28 comma 6"*.

**12.** Il Testo unico delle tariffe professionali degli psicologi attualmente vigente è stato approvato dal Consiglio Nazionale degli Psicologi in data 2 febbraio 2002. Il Testo unico prevede che *"per le prestazioni professionali, oltre al rimborso delle spese giustificate, sono dovuti allo psicologo iscritto alla sezione A dell'Albo, come stabilito dal D.P.R. 328/01, gli onorari indicati nell'allegata tabella"*.

Il Testo unico prevede un elenco di 57 tipologie di prestazione. In generale, per ogni prestazione sono previsti un valore minimo ed un valore massimo di riferimento. Per alcune particolari voci, la determinazione del compenso è rimessa all'accordo delle parti<sup>7</sup>.

### **Il mercato rilevante**

**13.** Il Codice deontologico degli psicologi contiene principi e regole che tutti gli psicologi, iscritti al relativo albo professionale, devono osservare nell'esercizio della professione.

Poiché i professionisti tenuti ad applicare il Codice deontologico operano in tutto il territorio nazionale, il mercato del prodotto, coincidente con l'attività di erogazione dei servizi di psicoterapia, ha una dimensione geografica nazionale.

**14.** Pertanto, gli effetti delle possibili restrizioni alla concorrenza derivanti dai comportamenti adottati dal Consiglio Nazionale dell'Ordine degli Psicologi potranno essere analizzati con riguardo all'ambito geografico relativo a tutto il territorio nazionale.

## **III. VALUTAZIONI GIURIDICHE**

### **L' intesa**

**15.** Gli psicologi, in quanto prestano stabilmente, a titolo oneroso e in forma indipendente, i propri servizi professionali, svolgono attività economica potendo quindi essere qualificati come imprese ai sensi dei principi *antitrust*<sup>8</sup>.

Il Consiglio Nazionale dell'Ordine degli Psicologi, in quanto ente rappresentativo di imprese che offrono sul mercato in modo indipendente e stabile i propri servizi professionali, è un'associazione di imprese ai sensi dell'articolo 81 del Trattato CE.

**16.** Il Codice deontologico degli psicologi, le norme in esso contenute e i documenti a questo allegati, tra cui il *"Testo unico della tariffa professionale"*, in quanto adottati da un ente rappresentativo di imprese

<sup>6</sup> [La versione originaria del Codice disponeva: *"lo psicologo pattuisce nella fase iniziale del rapporto quanto attiene al compenso professionale. In ambito clinico tale compenso non può essere condizionato all'esito o ai risultati dell'intervento professionale; in tutti gli ambiti lo psicologo è tenuto al rispetto delle tariffe ordinarie minime e massime"*.]

<sup>7</sup> [Si precisa che, sebbene l'art. 28, comma 6, lettera g) della legge n. 56/89 preveda che la proposta delle tabelle delle tariffe professionali degli onorari minime e massime debba essere approvata con decreto del Ministro di grazia e giustizia (ora Ministro della Giustizia) di concerto con il Ministro della sanità (ora Ministro del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali), non risulta che a tutt'oggi il testo unico della tariffa professionale adottato dal Consiglio Nazionale dell'ordine il 2 febbraio 2002 sia mai stato approvato dalla competente autorità ministeriale.]

<sup>8</sup> [Cfr. Corte di giustizia, 18 giugno 1998, causa C-35/96, Commissione/Italia; 12 settembre 2000, cause riunite da 180/98 a 184/98, Pavlov ed altri; 19 febbraio 2002, causa C-35/99, Procedimento penale a carico di Manuele Arduino; 19 febbraio 2002, causa C-309/99, Wouters e altri v. Algemene Raad van de Nederlandse Orde van Advocaten; 5 dicembre 2006, cause riunite C-94/04 e C-202/04, Cipolla-Macrino. ]

attive nella fornitura di servizi professionali di psicoterapia, costituiscono deliberazioni di un'associazione di imprese, pertanto suscettibili di essere qualificate come intesa, ai sensi del diritto *antitrust*.

Al riguardo si precisa che il Codice deontologico degli psicologi è stato approvato dal Consiglio Nazionale dell'Ordine degli Psicologi. Il Consiglio Nazionale è organo dell'Ordine Nazionale degli Psicologi ed è composto dai presidenti dei Consigli regionali e provinciali dell'Ordine. Pertanto, le deliberazioni assunte dal Consiglio Nazionale degli Psicologi devono essere imputate all'Ordine Nazionale degli Psicologi.

**17.** L'intesa in esame, consistente nelle previsioni deontologiche relative alla determinazione del compenso, nonché al "*Testo Unico della Tariffa Professionale degli Psicologi*", è volta ad uniformare i prezzi di vendita dei servizi professionali degli psicologi.

Infatti, a fronte del citato articolo 2 secondo cui "*l'inosservanza dei precetti stabiliti nel presente Codice deontologico, ed ogni azione od omissione comunque contrarie al decoro, alla dignità ed al corretto esercizio della professione, sono punite [...] secondo le procedure stabilite dal Regolamento disciplinare*", con specifico riferimento alla determinazione del compenso l'articolo 23 prescrive che "*[...] in ogni caso la misura del compenso deve essere adeguata all'importanza dell'opera e al decoro della professione*" prevedendo inoltre che "*il testo unico della tariffa professionale degli psicologi, allegato sub lettera A al presente codice, è costituito quale parametro per la valutazione della misura del compenso richiesto ai sensi del comma 1 del presente articolo*".

**18.** Alle disposizioni contenute nel Codice deontologico si affiancano, come accennato, le disposizioni attuative contenute nell'allegato A al Codice medesimo recante "*Testo unico delle tariffe professionali degli psicologi*", approvato dal Consiglio Nazionale degli Psicologi in data 2 febbraio 2002, che, all'articolo 1, dispone che "*per le prestazioni professionali, oltre al rimborso delle spese giustificate, sono dovuti allo psicologo iscritto alla sezione A dell'Albo, come stabilito dal D.P.R. 328/01, gli onorari indicati nell'allegata tabella*"<sup>9</sup>.

#### **La restrizione della concorrenza**

**19.** Tale intesa, consistente nel descritto sistema volto all'applicazione della tariffa professionale da parte dello psicologo, in quanto finalizzata ad uniformare i prezzi di vendita delle prestazioni professionali degli psicologi, è suscettibile di determinare la restrizione della concorrenza in violazione dell'articolo 81 del Trattato CE.

Infatti, il codice deontologico contiene disposizioni che limitano il comportamento degli iscritti all'albo, come, ad esempio, quella che impone il rispetto del decoro nella determinazione del compenso professionale e quella che rinvia alla tariffa professionale quale parametro per la valutazione della misura del compenso richiesto per la prestazione professionale.

La portata restrittiva di tale intesa è rafforzata dalla previsione del potere sanzionatorio di cui all'articolo 2 del Codice deontologico, secondo il quale "*l'inosservanza dei precetti stabiliti nel presente Codice deontologico, ed ogni azione od omissione comunque contrarie al decoro, alla dignità ed al corretto esercizio della professione, sono punite [...] secondo le procedure stabilite dal Regolamento disciplinare*".

**20.** Con riferimento alla disposizione che rinvia al tariffario per la determinazione del compenso richiesto per le prestazioni professionali rese, si fa presente che, secondo il diritto *antitrust*, i tariffari, finalizzati ad uniformare i prezzi di fornitura di prestazioni professionali, costituiscono restrizioni della concorrenza in violazione del diritto *antitrust*<sup>10</sup>.

Nello stesso senso, le norme, contenute nei codici deontologici adottate da organismi rappresentativi di imprese, che richiamano il rispetto dei tariffari per la determinazione del compenso professionale, costituiscono restrizioni della concorrenza in contrasto con l'articolo 81 del Trattato CE.

**21.** Secondo la medesima prospettiva, le tariffe meramente consigliate, indicate ovvero c.d. di riferimento determinano l'effetto di restringere la concorrenza in violazione delle regole *antitrust*, in quanto anch'esse idonee ad uniformare e limitare il comportamento economico degli operatori; ciò, peraltro, anche nei casi in cui le tariffe sono stabilite per una attività professionale non riservata dalla legge<sup>11</sup>.

Peraltro, anche la fissazione di una forcella di valori, contenente il massimo e il minimo della tariffa indicata, costituisce una restrizione della concorrenza tra gli operatori del settore, essendo finalizzata a uniformare il prezzo di vendita del servizio e ad alterare, quindi, il libero gioco della concorrenza.

**22.** Con riferimento alle norme deontologiche che richiamano il rispetto del decoro e della dignità professionale nella determinazione del compenso per le prestazioni professionali (in particolare l'articolo 23 e, come principio di carattere generale, l'articolo 2 del Codice deontologico che si riferisce a tutte le

---

<sup>9</sup> [Si precisa che, allo stato, non risulta che il menzionato tariffario sia stato approvato, come previsto dalla legge n. 56/89, da parte del Ministro della Giustizia, con il concerto del Ministro del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali.]

<sup>10</sup> [Cfr., per tutti, Commissione Europea, *Spedizionieri doganali*, 93/438/CEE e Commissione, *Spedizionieri Paesi Bassi*, 96/438/CE.]

<sup>11</sup> [Commissione Europea, *Architetti belgi*, 2004, caso n. COMP/38.2549.]

condotte dei professionisti che non rispettano il decoro e quindi anche all'individuazione del compenso), come accennato, l'indagine conoscitiva, conclusa nel gennaio 2009, ha rilevato che, secondo la prospettiva ordinistica, un prezzo inferiore alla tariffa minima non risulta decoroso per la professione e la qualità della prestazione non può essere garantita ove venisse richiesto un prezzo inferiore alla tariffa; in altri termini, per un verso, il prezzo al di sotto della tariffa minima non apparirebbe decoroso e, per l'altro, ove si richiedesse un prezzo inferiore alla tariffa, la prestazione potrebbe non essere decorosa.

**23.** L'utilizzo delle clausole generali di decoro ovvero dignità della professione nell'ambito di codici deontologici, come rilevato nell'indagine conoscitiva, attesa la genericità delle rispettive nozioni ed in mancanza di criteri che concorrono a qualificare tali clausole generali, è volto ad introdurre l'obbligatorietà dell'applicazione delle tariffe minime o fisse, ostacolando altresì il professionista all'adozione di comportamenti di prezzo indipendenti sul mercato. Ciò, peraltro, in contrasto con quanto previsto dall'articolo 2, comma 1, lettera a), del d.l. n. 223/06 che, come detto, ha abrogato l'obbligatorietà delle tariffe fisse e minime per la determinazione dei compensi professionali.

**24.** Pertanto, anche le previsioni deontologiche che introducono l'obbligatorietà delle tariffe fisse o minime per gli psicologi attraverso il rispetto del decoro o della dignità professionale nella determinazione del prezzo sono volte ad uniformare i prezzi di vendita delle prestazioni professionali degli associati, in violazione dell'articolo 81 del Trattato CE.

Inoltre, come sancito nel Codice deontologico<sup>12</sup>, in caso di violazione delle norme deontologiche sono previste sanzioni disciplinari, quali l'avvertimento, la censura, la sospensione dall'esercizio della professione ovvero la radiazione dall'albo ai sensi dell'articolo 26, comma 1, della legge n. 56/89.

Tale intesa, in quanto incide direttamente sulla determinazione del prezzo di vendita di un servizio che rappresenta la principale leva concorrenziale, è idonea a costituire una restrizione della concorrenza particolarmente grave.

**25.** In conclusione, per le considerazioni svolte, l'intesa sopra descritta è suscettibile di avere per oggetto e per effetto la restrizione della concorrenza tra professionisti nella determinazione del compenso richiesto per la fornitura delle prestazioni professionali, in violazione dell'articolo 81 del Trattato CE.

#### ***La consistenza della restrizione***

**26.** L'intesa in esame, in quanto rivolta a tutti gli iscritti all'Albo degli psicologi, appare idonea a restringere in modo consistente la concorrenza tra i professionisti citati.

#### ***Il pregiudizio al commercio intracomunitario***

**27.** Secondo i principi comunitari, *"gli accordi che si estendono a tutto il territorio di uno Stato membro hanno, per loro natura, l'effetto di consolidare la compartimentazione dei mercati a livello nazionale, ostacolando così l'integrazione economica voluta dal Trattato"*<sup>13</sup>.

**28.** In tal senso si è espressa anche la Commissione con riferimento al noto caso delle tariffe raccomandate degli architetti belgi, secondo la quale la decisione o l'accordo che ha estensione sull'intero territorio di uno Stato membro ha, per sua natura, l'effetto di consolidare la compartimentazione dei mercati su base nazionale, con potenziale effetto sul commercio intracomunitario<sup>14</sup>.

**29.** Poiché l'intesa in esame produce i suoi effetti sull'intero territorio italiano, giacché interessa tutti gli psicologi operanti in Italia, si deve ritenere che la medesima intesa sia idonea a pregiudicare il commercio tra Stati membri.

RITENUTO, pertanto, che quanto previsto nelle disposizioni deontologiche volte ad uniformare il prezzo di vendita delle prestazioni professionali degli psicologi, appare costituire un'intesa restrittiva della concorrenza, in violazione dell'articolo 81, paragrafo 1, del Trattato CE;

#### **DELIBERA**

a) l'avvio dell'istruttoria, ai sensi dell'articolo 14 della legge n. 287/90, nei confronti del Consiglio Nazionale dell'Ordine degli Psicologi, per accertare l'esistenza di violazioni dell'articolo 81, paragrafo 1, del Trattato CE;

<sup>12</sup> *[Ai sensi dell'articolo 2 del Codice deontologico, "l'inosservanza dei precetti stabiliti nel presente Codice deontologico, ed ogni azione od omissione comunque contrarie al decoro, alla dignità ed al corretto esercizio della professione, sono punite secondo quanto previsto dall'art. 26, comma 1°, della Legge 18 febbraio 1989, n. 56, secondo le procedure stabilite dal Regolamento disciplinare." ]*

<sup>13</sup> *[Punto 78 della Comunicazione della Commissione 2004/C 101/07 "Linee direttrici sulla nozione di pregiudizio al commercio tra Stati membri di cui agli articoli 81 e 82 del Trattato". V. anche sentenza della Corte CE del 19 febbraio 2002, C-309/99 Wouters.]*

<sup>14</sup> *[Decisione della Commissione europea COMP/38.549 - Barème d'honoraires de l'Ordre des Architectes belges, par. 100 e ss.]*

b) la fissazione del termine di giorni sessanta, decorrente dalla notificazione del presente provvedimento, per l'esercizio da parte dei rappresentanti legali del Consiglio Nazionale dell'Ordine degli Psicologi o da persona da essi delegata, del diritto di essere sentiti, precisando che la richiesta di audizione dovrà pervenire alla Direzione Industria e Servizi della Direzione Generale per la Concorrenza di questa Autorità almeno trenta giorni prima della scadenza del termine sopra indicato;

c) che il responsabile del procedimento è il Dott. Stefano Malinconico;

d) che gli atti del procedimento possono essere presi in visione presso la Direzione Industria e Servizi della Direzione Generale per la Concorrenza di questa Autorità dai legali rappresentanti dell'Ordine Nazionale degli Psicologi o da persona da essi delegata;

e) che il procedimento deve concludersi entro il 30 giugno 2010.

Il presente provvedimento sarà notificato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

IL SEGRETARIO GENERALE  
*Luigi Fiorentino*

IL PRESIDENTE  
*Antonio Catricalà*

---